



CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

(“CODICE DI CONDOTTA”)

Premesso

- che il 4 agosto 2017 la L.N.P.-A con la F.I.G.C., le altre Leghe, A.I.C., A.I.A.C. e A.I.A. hanno sottoscritto, insieme al Ministero dell’Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per lo sport e al C.O.N.I., un Protocollo d’Intesa (*di seguito*, il “**Protocollo**”) che ha il dichiarato intento di “*realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici*” al fine di tutelare e promuovere la “*dimensione sociale del calcio*”;
- che uno degli strumenti previsti dal Protocollo per il raggiungimento di tali obiettivi è la responsabilizzazione delle società sportive in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi (anche) attraverso l’introduzione del c.d. “*sistema del gradimento*”;
- che il “*sistema di gradimento*” rappresenta uno strumento messo a disposizione delle società sportive per impedire l’accesso agli stadi, per un periodo adeguato, ai soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “*codice di condotta*” delle società stesse;
- che attraverso il “*sistema di gradimento*” le società sportive si rendono parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini;
- che tutte le società sportive della L.N.P.-A condannano qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che le società sportive ritengano non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva;
- che tutte le persone che accedono, a qualsiasi titolo, ad eventi organizzati dalle stesse società sportive devono rispettare i medesimi valori e i comportamenti generalmente riconosciuti, di civile convivenza, rispetto e incolumità di tutti;

Visto

l’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

la U.C. Sampdoria S.p.A. adotta il presente “*Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche*” (di seguito, anche solo il “**Codice di Condotta**”), che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.



Art.1

Definizione

1.1 L'“*istituto del gradimento*” (di seguito, anche solo il “**Gradimento**”) consiste nella facoltà della società sportiva U.C. Sampdoria S.p.A. (di seguito, anche solo “**Società Sportiva**” o “**Sampdoria**”) di adottare, nei confronti delle persone che si rendessero responsabili delle condotte di cui all'art. 2 che segue, i seguenti provvedimenti inibitori: (i) rifiuto di vendere il titolo di accesso allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova ovvero all'eventuale stadio sostitutivo (di seguito, anche solo lo “**Stadio**”); ovvero (ii) sospensione, temporanea o definitiva, dell'efficacia del titolo di accesso allo Stadio già venduto.

1.2 La Società Sportiva potrà esercitare il Gradimento e adottare i conseguenti provvedimenti inibitori non solo per le condotte di cui all'art. 2 verificatesi a seguito dell'acquisto del biglietto o della sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per le condotte verificatesi prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso allo Stadio.

Art.2

Condotte rilevanti

2.1 Ai fini di cui all'art. 1 che precede, rilevano tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico (di seguito, anche solo “**Evento**” o collettivamente “**Eventi**”), a prescindere dal luogo e dal tempo in cui esse sono tenute.

2.2 Più in particolare, per Evento deve intendersi ogni iniziativa collegata ad un evento calcistico aperto al pubblico, organizzata dalla Società Sportiva, non necessariamente coincidente con le sole gare e/o occasioni ufficiali.

2.3 Il Gradimento può essere esercitato dalla Società Sportiva in relazione a tutte le condotte contrarie ai valori dello sport e al pubblico senso del pudore, nonché in relazione a tutti quegli atti che, nella loro espressione, sostanzino e/o concretizzino comportamenti discriminatori e/o denigratori e/o comunque offensivi su base razziale, territoriale, etnica, sessuale e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni (civili, sportive e religiose) e la società civile in senso lato o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza, istighino alla violenza in ogni sua espressione.

2.4 Il Gradimento può altresì essere esercitato dalla Società Sportiva in relazione a tutte le condotte volte a minacciare, denigrare, offendere persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, nonché la Società Sportiva, i suoi dipendenti, dirigenti, collaboratori, tesserati e/o rappresentanti, il personale di sicurezza dello Stadio e gli *steward* presenti all'interno dello Stadio, nonché in relazione a tutte quelle condotte che comportino penalizzazioni amministrative per la Società Sportiva, o che comunque siano idonee a recare nocumento agli interessi e/o all'immagine e/o al nome e/o alla reputazione e/o al decoro della stessa.



2.5 Il Gradimento, infine, può essere esercitato dalla Società Sportiva in relazione a tutte le condotte idonee a: (i) violare il Regolamento d'uso dello Stadio; (ii) diffondere (in qualsiasi forma e modo), in assenza di espressa autorizzazione, immagini e/o suoni relativi alle gare disputate presso lo Stadio ovvero agli Eventi ovvero diffondere dati relativi a tali gare ovvero a tali Eventi il tutto a scopo di *betting*; (iii) promuovere (e/o integrare gli estremi della) attività di bagarinaggio; (iv) promuovere (e/o integrare gli estremi della) attività di cessione e/o di acquisto dei titoli di accesso attraverso canali non ufficiali (e comunque non autorizzati) ovvero attraverso piattaforme di vendita *online* che alimentano fenomeni *secondary ticketing*; (v) introdursi all'interno dello Stadio in assenza di un valido titolo di accesso; (vi) invadere il campo da gioco e/o entrare (o tentare di entrare) in aree proibite (o comunque non aperte al pubblico).

Art.3 Condizioni

3.1 Il Gradimento e l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori non danno diritto ad alcun tipo di rimborso da parte della Società Sportiva.

3.2 La persona oggetto del Gradimento e dei conseguenti provvedimenti inibitori potrà cedere, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicati dalla Società Sportiva, il titolo di accesso allo Stadio a terzi a condizione che costoro siano in possesso dei requisiti necessari per usufruirne e che ciò non sia espressamente vietato con riferimento alla singola competizione disputata presso lo Stadio.

3.3 Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali *benefit* maturati secondo eventuali programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi la competizione per la quale è esercitato il Gradimento e adottato il conseguente provvedimento inibitorio. In tal caso, il *benefit* potrà essere sfruttato nella competizione successiva allo scadere della durata del Gradimento e del conseguente provvedimento inibitorio, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il *benefit* si perde, senza che ciò dia diritto ad alcun rimborso da parte della Società Sportiva.

3.4 Nel caso in cui nel corso della durata del Gradimento e del conseguente provvedimento inibitorio, la persona interessata ponga in essere altra condotta rilevante ai sensi dell'art. 2 che precede, la Società Sportiva potrà esercitare nuovamente il Gradimento e adottare ulteriore provvedimento inibitorio, che andrà a sommarsi al precedente, senza possibilità di assorbimento tra i due.

3.5 Indipendentemente dal luogo ove viene posta in essere la condotta rilevante ai sensi dell'art. 2 che precede, il Gradimento potrà essere esercitato (e il conseguente provvedimento inibitorio potrà essere adottato) dalla Società Sportiva unicamente con riferimento alle competizioni svolte presso lo Stadio, con esclusione, delle competizioni disputate in trasferta.



Art.4
Pubblicità

Il presente Codice di Condotta (e le sue successive modifiche ed integrazioni) sono pubblicati, sul sito *web* ufficiale della Sampdoria, nonché presso i varchi di accesso allo Stadio e presso i centri sportivi ricollegabili alla Sampdoria stessa.

Art.5
Fonti

La Società Sportiva si riserva di ravvisare le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 2 che precede attraverso:

- le segnalazioni provenienti dai servizi di *stewarding*, del dipartimento *Supporter Liaison Officer* e/o di altro personale della Società Sportiva, del *Responsabile della Sicurezza* dello Stadio;
- le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza dello Stadio, nel rispetto della normativa vigente;
- le immagini diffuse attraverso i *social network* da cui sia possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
- le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6
Parametri di valutazione

Nella valutazione della condotta rilevante ai sensi dell'art. 2 che precede, la Società Sportiva terrà conto dei seguenti fattori:

- 1) dolo o colpa nella violazione (ad esempio, evidente premeditazione e/o spinta emozionale);
- 2) tipologia di bene giuridico "aggredito";
- 3) comportamento del soggetto anteriore alla condotta contestata (ad esempio, che sostanzialmente una vera e propria recidiva ovvero che abbia dato luogo a semplici avvertimenti);
- 4) comportamento del soggetto successivo alla condotta contestata (ad esempio, che sostanzialmente un ravvedimento operoso ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti da tale condotta ivi compresa, l'ammissione delle proprie responsabilità e/o il concreto ravvedimento/pentimento);
- 5) ruolo tenuto dal soggetto (ad esempio, "istigatore", "promotore" ovvero mero "compartecipe");
- 6) recidiva.



Le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 2 che precede, poste in essere all'interno dello Stadio, che integrino al contempo violazioni del Regolamento d'Uso, verranno censurate con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori) previsti rispettivamente dal Regolamento d'Uso e dal presente Codice di Condotta, avendo tali provvedimenti diversa natura.

Art.7

Durata dei provvedimenti

7.1 La durata del Gradimento e del conseguente provvedimento inibitorio è proporzionata alla gravità della condotta rilevante ai sensi dell'art. 2 che precede, da valutarsi secondo i criteri di cui al precedente art. 6.

7.2 Il *range* di durata del Gradimento e del conseguente provvedimento inibitorio può variare da un minimo di uno o più competizioni casalinghe sino ad un numero determinato di stagioni sportive.

7.3 Nei casi di particolare tenuità, la Società Sportiva può decidere di non esercitare il Gradimento e quindi di non adottare alcun provvedimento inibitorio, limitandosi ad inviare al soggetto interessato una lettera di richiamo/diffida al rispetto del presente Codice di Condotta.

7.4 Tramite apposita piattaforma informatica, la Società Sportiva provvederà a registrare e a dare notizia dell'esercizio del Gradimento e della adozione del conseguente provvedimento inibitorio alla società di incaricata della gestione del servizio di *ticketing*, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di *privacy* tempo per tempo vigente.

Art.8

Procedure

8.1 La contestazione della condotta rilevante ai sensi dell'art. 2 che precede, contenente la descrizione della stessa, viene comunicata al soggetto interessato, identificato, ove consentito dalla legge, tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso - se la condotta è successiva all'emissione del titolo - ovvero tramite conoscenza diretta, tramite pubblici registri, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di Polizia (che può essere richiesto dalla Società Sportiva in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto, sussistendone i presupposti), a mezzo raccomandata a/r, o altro mezzo di notifica, entro 7 (sette) giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile la condotta rilevante. Il soggetto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta contestazione, ha facoltà di presentare alla Società Sportiva, a mezzo raccomandata a/r, o altro mezzo di notifica, le proprie eventuali "giustificazioni" e/o "ragioni" ai fini di una loro valutazione ai sensi dell'art. 6 che precede. In tale contesto, il soggetto può richiedere alla Società Sportiva di essere sentito.



8.2 Entro i successivi 20 (venti) giorni la Società Sportiva decide in ordine a tale richiesta del soggetto. In caso di silenzio, detta richiesta deve intendersi rigettata.

Art.9
Minori

La Società Sportiva può esercitare il Gradimento e adottare provvedimenti inibitori anche nei confronti di soggetti minorenni, purché gli stessi abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art.10
Rapporti con altri procedimenti

10.1 L'esercizio del Gradimento e l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori prescinde: (i) da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 2 che precede possono ledere interessi diversi; (ii) da eventuali provvedimenti e sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad esempio, DASPO ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).

10.2 L'esercizio del Gradimento e l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in qualsiasi sede giudiziaria nei confronti dell'autore della condotta contestata.

Art.11
Modifiche

La Società Sportiva si riserva di modificare il presente Codice di Condotta con efficacia immediata, anche nei confronti di coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso allo Stadio, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le Determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).